



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale de sos afàrios generales e de sa sotziedade de s'informatzione

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione

Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione

**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE
DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO**

RETI SICUREZZA – FASE 2

Chiarimenti al 13 novembre 2018

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2014 – 2020
Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2



APPROVATO CON DELIBERA G.R. N. 34/15 DEL 03/07/2018



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale de sos afàrios generales e de sa sotziedade de s'informatzione
Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione
Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione

Chiarimenti richiesti alla data del 4 Ottobre 2018

Quesito 1:

Gli Enti locali che hanno ricevuto un contributo con il precedente bando regionale del 2013, possono presentare domanda con una nuova richiesta di finanziamento?

Risposta 1:

Come previsto dal par. 1 del Bando approvato con DGR 34/15 del 03/07/2018, la nuova tranche di finanziamenti è rivolta solo agli enti che non hanno beneficiato del finanziamento di cui al precedente bando. Pertanto, sono esclusi dal presente bando i Comuni in forma singola che hanno già ricevuto il finanziamento con il bando del 2013, approvato con Determinazione n. 82/6335 del 19/09/2013.

Fa unica eccezione quanto stabilito dal bando al par. 3, che prevede un'integrazione di finanziamento *per le Unioni, Comunità Montane e Associazioni di Comuni che hanno ottenuto un finanziamento con il precedente bando, dietro presentazione di apposita domanda. Tale ulteriore contributo è pari alla differenza fra quanto percepito in occasione del precedente bando e l'importo massimo ammissibile previsto dal presente bando determinato come somma dei finanziamenti concedibili ai singoli Comuni facenti parte dell'Unione/Aggregazione, come meglio specificato al successivo par. 5.*

Ad eccezione di quanto sopra specificato, non sono ammesse le domande di altri soggetti che abbiano fruito di finanziamenti specifici per la realizzazione di analoghi interventi di infrastrutturazione nell'attuale ciclo di programmazione POR 2014-2020.

Per quanto sopra, i Comuni in forma singola che hanno ricevuto finanziamento con il precedente bando, non possono partecipare al presente bando anche se in forma associata con altri Comuni.

Quesito 2:

Se l'ente ha già presentato domanda per ottenere il contributo ministeriale di cui al Decreto del Ministero dell'interno del 31 gennaio 2018 (GU n.57 del 9-3-2018), può partecipare e chiedere un contributo anche a valere sul presente Bando regionale?

Risposta 2:

La Regione non può esprimersi su eventuali limiti e vincoli del bando ministeriale di cui al Decreto sopra citato, al quale si rimanda per gli approfondimenti da svolgersi in autonomia.

Il finanziamento di cui al Bando della Regione Sardegna in oggetto non prevede incompatibilità specifica con il bando del Ministero dell'interno.

Come previsto al par. 3 del Bando, *“non sono ammesse domande di soggetti che abbiano fruito di finanziamenti specifici per la realizzazione di analoghi interventi di infrastrutturazione nell'attuale ciclo di programmazione POR 2014-2020, ad eccezione di quanto specificato nello stesso par. 3 appena citato”.*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale de sos afàrios generales e de sa sotziedade de s'informatzione
Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione
Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione

Quesito 3:

Se l'Ente dispone di un proprio progetto definitivo/esecutivo già approvato dal competente CPOSP, questo può essere utilizzato per partecipare al Bando pubblicato dalla Regione?

Risposta 3:

Secondo quanto previsto dal par. 7 del Bando, per presentare la domanda di contributo non è necessario allegare il progetto dell'intervento. Le attività progettuali rientrano tra le spese ammissibili e, a norma del par. 9 e 14 del bando, devono essere avviate entro 30 giorni dalla ricezione del finanziamento.

Il progetto dell'intervento, come previsto del par. 14, deve essere preventivamente approvato dal competente Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica – CPOSP. Successivamente i progetti dovranno essere trasmessi alla Regione per la verifica di congruità con il presente Avviso e con le linee guida regionali citate al successivo par. 20.

Per quanto sopra, è rimandata alla valutazione del CPOSP l'eventuale accettazione di un progetto già presentato in altra sede. Rimane inteso che l'Amministrazione ritiene valido un progetto sul quale si sia, di recente, già espresso positivamente il competente CPOSP senza che siano state introdotte successive variazioni.

Quesito 4:

La rete di sicurezza locale deve essere realizzata secondo un "appalto pubblico di lavori" o come "appalto pubblico di beni e servizi"?

Risposta 4:

L'Ente beneficiario del finanziamento decide in autonomia, in funzione della tipologia di attività da svolgere, se attivare una procedura di "appalto pubblico di lavori" o come "appalto pubblico di beni e servizi", secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016.

Chiarimenti richiesti alla data del 13 Novembre 2018

Quesito 5:

E' ammissibile la domanda integrazione di contributo presentata autonomamente da un Comune che nel precedente bando aveva ricevuto il finanziamento facendo parte di un Unione/Aggregazione di Comuni?

Risposta 5:

Il par. 3 del Bando approvato con DGR 34/15 del 03/07/2018 specifica quanto segue "Alle Unioni, alle Comunità Montane e alle Associazioni di Comuni che hanno ottenuto un finanziamento con il precedente bando, è concesso, dietro presentazione di apposita domanda, un ulteriore contributo pari alla differenza fra quanto percepito in occasione del precedente bando e l'importo massimo ammissibile previsto dal presente bando determinato come somma dei finanziamenti concedibili ai singoli Comuni facenti parte dell'Unione/Aggregazione, come meglio specificato al successivo par. 5."



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale de sos afàrios generales e de sa sotziedade de s'informatzione
Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione
Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione

Per quanto sopra, le domande di integrazione del contributo regionale possono essere presentate solamente dalla medesima Unione/Aggregazione che ha ottenuto il finanziamento con il precedente bando. Non sono ammissibili le richieste di integrazione di singoli Comuni che hanno partecipato al precedente bando in forma associata.

Quesito 6:

L'IVA è considerato un costo ammissibile?

Risposta 6:

Come previsto dal par. 9 del Bando approvato con DGR 34/15 del 03/07/2018, *"l'IVA non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA (art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013). L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario"*.

In altri termini, l'IVA è tra i costi ammessi a rendicontazione a patto che questa non sia recuperata dal soggetto beneficiario in altro modo (ad esempio attraverso compensazione fiscale).

Quesito 7:

Lo schema di patto di integrità allegato all'Avviso pubblico (allegato 2) deve essere sottoscritto solo dal soggetto richiedente o anche dall'impresa che dovrà eseguire i lavori?

Risposta 7:

In fase di presentazione della domanda di contributo solo il soggetto richiedente deve firmare, per accettazione, il modello di patto di integrità allegato all'avviso. Successivamente, dopo la ricezione del finanziamento, il patto di integrità basato sullo schema firmato all'atto della presentazione della domanda di contributo, dovrà essere sottoscritto tra Ente beneficiario e aggiudicatario dell'appalto una volta realizzata la procedura di selezione dell'operatore economico cui affidare i lavori.